

Legge regionale 7 marzo 2011, n. 4

Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria.

(BUR n. 4 dell'1 marzo 2011, supplemento straordinario n. 2 del 15 marzo 2011)

(Il Governo con delibera del C.d.M. del 5 maggio 2011, ha deciso di impugnare l'articolo 2)

(La Corte costituzionale con sentenza n. 35/2012 ha dichiarato l'illegittimità cost. della presente legge)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in armonia con il proprio Statuto e in conformità con l'ordinamento comunitario e le norme nazionali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza nelle procedure contro i rischi di infiltrazione *'ndranghetista*, nell'ambito della più globale strategia di contrasto all'illegalità in Calabria.

Art. 2

(Misure per la legalità e la trasparenza)

1. Al fine di garantire la legalità, la trasparenza delle operazioni finanziarie ed amministrative della Regione Calabria e la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto corrente unico dedicato per l'accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in conformità e secondo le procedure previste nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o superiori a €. 10.000,00 (Euro diecimila).

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.